

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PALAZZETTO PERIODO 01.09.2019-30.06.2021.

Codice CIG:

Al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della Legge 381/91 e s.n., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della stessa legge

TRA

Il Comune di Lavis (di seguito denominato ENTE) con sede in Lavis – via Matteotti, 45 – rappresentato dal dott. CARLINI MARIANO, domiciliato per la carica in Lavis, presso la sede del COMUNE DI LAVIS, codice fiscale 00179650221, debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 43 comma 2 dello Statuto Comunale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di SEGRETARIO GENERALE;

E

La Cooperativa (di seguito denominato COOPERATIVA)

Con sede in Via codice fiscale -

Iscritta nella sezione Cooperative e mutualità al n. dell'Albo Provinciale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a e residente a in via, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

Gli articoli 1,2,4,5,8,9 della Legge 381/91 e l'art. 21 della legge provinciale 23/90

PREMESSO

-che con l'affidamento alla Cooperativa della attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa si pongono i seguenti obbiettivi:

- **GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO** mediante persone svantaggiate.

-che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che si intende procedere al soddisfacimento di un servizio di pubblico interesse mediante persone in situazione di svantaggio sociale.

-che permangono per la Cooperativa le condizioni di iscrizioni all'Albo Provinciale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

-che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa svolge le seguenti attività:

*controllo costante anche con il supporto di "figure" qualificate per aiutare tali persone svantaggiate a raggiungere una propria autonomia lavorativa con conseguente soddisfazione e aumento di autostima.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1: Oggetto della convenzione

E' affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle seguenti attività:

GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO secondo l'allegato capitolato tecnico.

Art. 2: Durata

La presente convenzione decorre dal 01.09.2021 fino al 30.06.2021

Art. 3: Obblighi della Cooperativa

La Cooperativa si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio sociale come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 nella misura minima del 30%, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Cooperativa e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività degli inserimenti lavorativi il Signor.....;
- d) di utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/1991;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendente e/o soci lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro di settore e individuato ai sensi del protocollo di intesa 22.02.2013 fra Provincia Autonoma di Trento, Consorzio dei Comuni e Parti Sociali e dagli eventuali accordi locali integrativi provinciali ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a tutte le persone svantaggiate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale;
- g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal Capitolato Tecnico allegato alla presente convenzione;
- k) a trasmettere all'ente almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna :la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie ed infortuni).
- l) ad impegnarsi, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di garantire la riassunzione di lavoratori già occupati nel servizio oggetto della

presente convenzione, tenuto conto delle caratteristiche del servizio medesimo, fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L. in materia. E' fatta salva la priorità dell'impiego dei propri lavoratori a libro matricola alla data di presentazione dell'offerta.

- m) La Cooperativa deve garantire una reperibilità permanente, attraverso l'indicazione di un numero telefonico e di un numero di fax che dovranno essere costantemente attivati per il periodo di durata dell'appalto. La presente costituisce condizione essenziale del contratto.
- n) La Cooperativa ha l'obbligo di conferire i rifiuti derivanti dall'attività sportiva in maniera differenziata;
- o) La Cooperativa è tenuta ad ottemperare agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore.
- p) Le autorità che possono fornire le necessarie informazioni in merito ai suddetti obblighi sono le seguenti – INPS, INAIL Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento.
- q) La Cooperativa è obbligata ad applicare e far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e dagli accordi integrativi locali.
- r) La medesima è obbligata altresì ad applicare il contratto e gli accordi anzidetti anche dopo la loro scadenza e fino all'avvenuta sostituzione ed anche nei rapporti con i soci. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dal Comune di Lavis o ad esso segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora liquidate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, potendosi provvedere anche d'ufficio. Detto provvedimento di sospensione decadrà al momento in cui dall'Ispettorato del lavoro sia stato accertato l'avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alcuna all'Amministrazione Comunale, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 3 bis: Clausola Sociale

La Cooperativa aggiudicataria ha l'obbligo di procedere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come definite dall'art. 4, 1° comma, della L. 381/1991, come modificato dalla L. 193/2000. In particolare la cooperativa deve utilizzare, per i lavori oggetto della presente convenzione, **almeno n. 1 persone svantaggiata.**

La cooperativa aggiudicataria è tenuta ad assumere, nei limiti di cui sopra, le persone svantaggiate, già utilizzate nello svolgimento dei servizi oggetto di gara dalle cooperative sociali che gestivano in precedenza il servizio, qualora queste persone dovessero essere licenziate dalle cooperative sociali entro 10 giorni dalla data dell'aggiudicazione dei servizi ad altro soggetto, o entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione ad altro soggetto alle cooperative operanti nell'appalto fino alla data di scadenza. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione comunale riguardante il suddetto personale da assumere, la cooperativa aggiudicataria dovrà elaborare i progetti individualizzati secondo quanto previsto dal quinto comma e seguenti.

Gli inserimenti lavorativi sono gestiti direttamente dalla cooperativa aggiudicataria. Qualora il personale svantaggiato non sia già assunto ai sensi del secondo comma, la

cooperativa aggiudicataria dovrà provvedere all'individuazione e all'inserimento delle persone svantaggiate anche sulla base delle segnalazioni fornite dal Servizio Attività Sociali del Comune con priorità alle persone residenti nel Comune di Lavis.

La cooperativa ha l'obbligo di comunicare semestralmente al Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis i seguenti dati relativi allo svolgimento dei servizi oggetto della presente convenzione:

- elenco del personale impiegato;
- elenco del personale svantaggiato di cui alla precedente clausola;
- ore lavorative totali;
- ore lavorative eseguite dal personale svantaggiato,
- indicazione dell'orario di impiego del personale svantaggiato (tempo pieno o part-time).

La cooperativa aggiudicataria, a seguito di convocazione del Servizio Attività Sociali del Comune di Lavis e con il coinvolgimento delle strutture che hanno collaborato all'individuazione dei soggetti svantaggiati, parteciperà a periodici incontri di verifica relativi all'affidamento del progetto complessivo di reinserimento sociale e dei progetti individualizzati relativi alle persone svantaggiate. La cooperativa è inoltre tenuta a permettere attività di controllo e verifica da parte del Comune di Lavis, fornendo relazioni ed elementi di valutazione allorché questi le vengano richiesti.

In caso di violazioni rispetto alla presente clausola l'Amministrazione provvederà a diffidare la cooperativa aggiudicataria affinché rimuova entro un congruo termine la causa di inadempienza, trascorso il quale il Comune di Lavis potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento in danno dell'appaltatore.

L'assunzione di personale svantaggiato deve avvenire secondo le procedure evidenziate o comunque entro 6 mesi dalla decorrenza del presente contratto. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale che, allo stesso modo di gravi o reiterate violazioni di quanto previsto dalla presente clausola, porta alla risoluzione del contratto senza alcuna necessità di diffida.

Art. 4: Progetti personalizzati di inserimento lavorativo:

Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante dell'ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa.

Art. 5: Verifiche periodiche e controlli:

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla cooperativa. L'ente comunica entro 30 giorni alla cooperativa l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 6: Obblighi dell'ente:

Per il servizio previsto, il Comune di Lavis corrisponde alla Cooperativa Sociale S.c.s. per la durata della convenzione in essere, un corrispettivo di €

Trattandosi di contratto con somministrazione continuativa viene concordato un pagamento mensile in acconto posticipato pari a 1/12 della spesa prevista per le prestazioni standard annuali pari a Euro €

Le prestazioni non standard saranno liquidate mensilmente per i vari interventi svolti come previsto dal capitolato tecnico.

Le parti concordano che per i lavori oggetto del presente capitolato, sarà predisposto un piano operativo per le lavorazioni a cadenza inferiore al mese, mentre per le lavorazioni a cadenza superiore, l'esecuzione delle stesse sarà comunicato all'Amministrazione a mezzo fax.

L'ufficio tecnico comunale ove lo ritenga necessario, effettua controlli a campione sulla regolare esecuzione di quanto descritto dalle norme contrattuali senza necessità di preavviso.

In presenza di mancata o irregolare esecuzione dei lavori previsti dal capitolato, l'incaricato comunale provvederà a richiedere all'appaltatore la documentazione probatoria per i lavori oggetto di contestazione.

Inoltre l'Ufficio Tecnico effettuerà mensilmente in contraddittorio con il responsabile incaricato dalla ditta appaltatrice e prima del visto della fattura, dei controlli mediante la compilazione in duplice copia di un rapportino che dovrà essere sottoscritto da entrambi, Eventuali inottemperanze contrattuali riscontrate saranno valutate in contraddittorio tra le parti, e di quanto scaturito si redigerà apposito verbale che sarà consegnato, per i provvedimenti del caso, sia all'appaltatore che al Comune.

In caso di controversie l'appaltatore non deve mai per nessun motivo rallentare o sospendere il servizio. Le stesse, qualora non siano componibili con accordo bonario, saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri in qualità di amichevoli compositori nominati il primo dal Comune, il secondo dall'appaltatore ed il terzo in accordo fra le parti. In difetto il terzo membro sarà scelto dal Giudice Conciliatore o dal Giudice di Pace, che nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, decorsi venti giorni dall'invito dell'altra parte.

Art. 7: Ritardi nei pagamenti:

Per ritardati pagamenti l'ente si impegna a versare alla cooperativa gli interessi di legge.

Art. 8: Consorzi:

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ente.

Art. 9: Risoluzione della convenzione:

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa;
- inadempimenti dell'Ente relativi alla possibilità di effettuazione del servizio.
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quanto previsto.

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà di parte dell'ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 10: Risoluzione delle controversie:

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relative all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Gli arbitri decidono in modo rituale quali mandatarî delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio decide entro novanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

Le decisioni del collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 11: Cauzione:

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività la cooperativa costituirà una cauzione di pari al 10% dell'importo annuo mediante fidejussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

Art. 12: Assicurazione:

La Cooperativa deve stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi R.C.T con una primaria Compagnia di Assicurazioni, per la copertura dei rischi derivanti dalle gestioni e dai servizi, dell'ammontare di € 2.000.000,00. Copia della polizza deve essere depositata in Comune prima dell'inizio del servizio.

Art. 13: Penali:

Per disservizi o inefficienze imputabili all'appaltatore, l'appaltante applicherà una penale proporzionata fino al massimo di € 150,00.- per ogni giorno, fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso.

In caso di mancati interventi ed in casi di urgenza, il Comune previa segnalazione scritta all'appaltatore potrà far intervenire altre ditte, o personale proprio, per completare il lavoro non eseguito, addebitando le spese all'appaltatore, con riserva di procedere giudizialmente per il risarcimento dei danni.

Art. 14: Antimafia

E' stata richiesta comunicazione antimafia secondo la normativa vigente.

Art. 15: Decadenza

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, qualora la Cooperativa sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento. In caso di trasformazione la stessa dovrà essere tempestivamente autorizzata.

Art. 16: Capacità a contrattare

IL Signor, legale rappresentante della Cooperativa dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3 del D.L. 19.09.93 n. 369 convertito nella L. 15.11.93 n. 461 n. 55e s.m.

Art. 17: Tracciabilità dei pagamenti

La Cooperativa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine la Cooperativa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Art. 18: Subappalto

E' vietato il subappalto della gestione.

Art. 19: Cessione Convenzione

E' vietata la cessione della presente convenzione a pena di nullità, come stabilito dal 2° comma dell'art. 18 Legge n. 55/90 e s.m.

Art. 20: Spese di stipula della convenzione:

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa.

Art. 21: Allegati alla convenzione:

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- Capitolato Tecnico firmato per accettazione.

Sono dimessi in atti e non allegati i seguenti:

- autocertificazione dell'iscrizione all'Albo Provinciale
- elenco operatori
- elenco volontari
- Polizza RCT.

Art. 22: Responsabile del procedimento:

l'ente nomina quale responsabile del procedimento il Signor Dolzani geom. Sebastiano cui la cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per il Comune di Lavis

Il Segretario Generale

Dott. Carlini Mariano